
ATTIJARIWafa BANK EUROPE, SUCCURSALE ITALIANA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli in materia di trasparenza (art. 127, comma 01, TUB in rapporto agli artt. 116, 117, 118, 119, 120, 126-*quater*, 126-*quinquies*, 126-*sexies*, 126-*noviesdecies*, comma 1, TUB; Provvedimento del Governatore del 29/7/2009 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; art. 144, TUB).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144 TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) da Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Attijariwafa Bank Europe, Succursale italiana** sia inflitta, ai sensi dell'art. 144, TUB per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000.

– omissis –

Roma, 8.9.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO